



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

AGGIORNAMENTO 2021 DEL PROVVEDIMENTO “IL BILANCIO DEGLI INTERMEDIARI IFRS DIVERSI DAGLI INTERMEDIARI BANCARI”

Resoconto alla consultazione

Settembre 2021

Ha risposto alla consultazione: ASSOCONFIDI

DISPOSIZIONI	OSSERVAZIONI RICEVUTE	ACCOLTO: (Sì/No/In parte/Chiarimento)	MOTIVAZIONI
<p style="text-align: center;">Voce "Cassa e disponibilità liquide"</p>	<p>Con riferimento alla nuova classificazione nella voce "Cassa e disponibilità liquide" dei crediti a vista verso banche, è stato chiesto di chiarire per i Confidi quale sia la modalità di rappresentazione delle esposizioni depositate presso conti correnti bancari che presentano vincoli di destinazione e, quindi, risultano "non totalmente disponibili".</p>	<p style="text-align: center;">Chiarimento a lato</p>	<p>Si osserva innanzitutto che nel Provvedimento (Parte Generale, Capitolo 1 – Principi generali, Par. 7 Definizioni, sottoparagrafo 7.8) è specificato che <i>"sono considerati crediti e debiti "a vista" le disponibilità che possono essere ritirate da parte del creditore in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso di 24 ore o di un giorno lavorativo. Il periodo di preavviso è quello compreso fra la data in cui il preavviso stesso viene notificato e la data in cui diventa esigibile il rimborso. Rientrano tra i crediti e i debiti "a vista" anche quelli con vincolo contrattuale di scadenza pari a 24 ore o a un giorno lavorativo"</i>.</p> <p>Le istruzioni di compilazione delle voci dello Stato patrimoniale (cfr. Parte Generale, Capitolo 2 – Il bilancio dell'impresa, par. 2.1, pag. 14), che si applicano al bilancio dei Confidi vigilati, prevedono altresì che nella voce "Cassa e disponibilità liquide" sono inclusi <i>"(...) i crediti "a vista" (conti correnti e depositi a vista) verso le banche"</i>.</p> <p>In coerenza con quanto sopra richiamato, non sono, pertanto, da classificare nella voce "Cassa e disponibilità liquide" i crediti che, avendo un vincolo destinazione, non rientrano nella "piena disponibilità" del Confidi nell'arco di 24 ore o un giorno lavorativo.</p>

<p>Dettaglio informativo sulle commissioni attive e passive</p>	<p>In relazione al nuovo dettaglio informativo sulle commissioni richiesto in Nota integrativa per il bilancio bancario (Circolare n. 262), è stato proposto di specificare quale tipologia di ricavi derivanti dalle attività svolte dai Confidi possa essere correttamente allocata alla voce 40 “commissioni attive” del conto economico.</p>	<p>Chiarimento a lato</p>	<p>Si fa presente innanzitutto che le disposizioni contenute nel Provvedimento sulla composizione delle commissioni attive e passive (Parte C - <i>Informazioni sul Conto economico</i>, Sezione 2 - <i>Commissioni</i>), hanno una valenza generale applicandosi a vari intermediari e non è pertanto possibile prevedere un dettaglio informativo maggiore legato all’operatività dell’intermediario.</p> <p>Ad ogni modo, nell’ambito della composizione delle commissioni è già consentito fornire e specificare, secondo un formato libero, l’informativa delle “altre commissioni” ove ritenuta rilevante dal redattore del bilancio.</p>
<p>Voce "Accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri"</p>	<p>È stato chiesto di specificare nel Provvedimento la modalità di rappresentazione in bilancio del contributo previsto per i Confidi dalla Legge di Stabilità 2014 e degli altri contributi pubblici con finalità di fondo rischi. Sono stati chiesti inoltre chiarimenti sul trattamento contabile nel caso di utilizzo e rimborso dei sopra richiamati contributi.</p>	<p>No</p>	<p>La richiesta riguarda specifiche fattispecie non oggetto delle modifiche normative poste in consultazione.</p>